



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 marzo 2023 n.35

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 10, comma 27 della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 20 febbraio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 1

(Attivazione e compiti)

1. Al fine di favorire e valorizzare il processo di integrazione della Repubblica di San Marino nell'Unione Europea e agevolare la più ampia condivisione di fini, metodi, valutazioni ed esigenze del rapporto San Marino – Unione Europea da parte di tutta la comunità, la Commissione Mista, istituita con Legge 23 dicembre 2022 n. 171 ha i seguenti compiti:
 - a) condividere le informazioni circa lo svolgimento del negoziato che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta conducendo con i competenti servizi dell'Unione Europea al fine di addivenire alla prossima firma di un Accordo di Associazione;
 - b) confrontarsi su esigenze, modalità, caratteristiche e opportunità dei contenuti di tale Accordo, e sulle conseguenti strategie da adottare in corso di negoziato, al fine di ottenere i migliori effetti per gli interessi della Repubblica e dei suoi cittadini;
 - c) permettere a ogni soggetto facente parte della Commissione Mista di esporre direttamente e in modo approfondito le proprie esigenze, desiderata e necessità, così come di prospettare eventuali criticità o problematiche che dovessero rilevare in taluni aspetti, condizioni o termini dell'Accordo di Associazione;
 - d) mantenere un dialogo costante e un tavolo di confronto permanente onde permettere a ogni soggetto facente parte della Commissione Mista di poter intervenire tempestivamente su ogni aspetto o percezione rilevante che, in corso di negoziato, dovesse palesarsi per gli aspetti di propria competenza;
 - e) farsi portavoce, nei confronti delle categorie che i soggetti facenti parte della Commissione Mista rappresentano, degli sviluppi, delle potenzialità e delle incombenze che si paleseranno in corso di perfezionamento dei dettagli dell'Accordo;
 - f) preparare la comunità sammarinese a istituire un corretto rapporto con tutte le implicazioni, innovazioni, effetti e conseguenze derivanti dalla firma dell'Accordo e favorire l'armonizzazione delle istituzioni, uffici, enti e organizzazioni sammarinesi al nuovo regime, attraverso percorsi formativi e informativi da elaborare e predisporre congiuntamente;

- g) farsi promotore di iniziative, eventi e attività (a titolo esemplificativo convegni, dibattiti, serate) atti ad informare e sensibilizzare la popolazione sammarinese circa il nuovo paradigma conseguente la firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea, e tutti gli aspetti concreti e pratici conseguenti, che avranno effetti diretti sulla vita del cittadino.

Art. 2

(Presidenza e composizione)

1. La Commissione Mista è presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed è composta dai membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri e da un rappresentante per ciascuna Associazione di Categoria economica e sociale e ciascun partito o movimento politico candidati alle ultime elezioni generali.
2. La Commissione potrà di volta in volta invitare a partecipare e a seguire i propri lavori Funzionari, rappresentanti di altri Uffici, Enti e Associazioni, per la discussione di determinati temi di specifica competenza.

Art. 3

(Convocazione e periodicità)

1. La Commissione è convocata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di regola con cadenza mensile, con comunicazione diretta ai soggetti interessati, anche in modalità elettronica con avviso di ricevuta, almeno 5 giorni prima della data di convocazione e le relative sedute possono essere oggetto di verbalizzazione.

Art. 4

(Regime delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono ordinariamente pubbliche.
2. Potranno essere dichiarate segrete su decisione motivata del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, qualora le materie oggetto della seduta dovessero essere anche solo potenzialmente ritenute riservate ai migliori fini del negoziato.
3. In regime di seduta segreta, i membri della Commissione e gli eventuali funzionari o soggetti invitati sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 5

(Supporto alla Commissione Mista)

1. La Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri è incaricata di fornire supporto tecnico, amministrativo e organizzativo per le sedute, attività, eventi e iniziative della Commissione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini